

SCHEMA DI CONVENZIONE PER LA FORNITURA DI GENERI ALIMENTARI E BENI PRIMARI A NECESSITA' PER LE FAMIGLIE IN DIFFICOLTA' ECONOMICA CONNESSA ALL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID-19 MEDIANTE ACCETTAZIONE DI BUONI SPESA.

Visto il decreto-legge del 23 febbraio 2020, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge, 5 marzo 2020, n. 13 recante “*Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19*”;

Visti i DPCM del 23.02.2020, del 25.02.2020, del 01.03.2020, del 04.03.2020, del 08.03.2020;

il decreto legge del 17 marzo 2020 n.18 “*Misure di potenziamento del servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per le famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19*”

Visto il DPCM del 28.03.2020 “*Criteri di formazione e di riparto del Fondo di solidarietà comunale 2020*”;

Vista l'Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 658 del 29 marzo 2020;

Vista la Deliberazione di Giunta della Regione Lazio n. 138 del 31 marzo 2020;

Vista la legge 8 novembre 2000, n. 328 “*Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali*”;

Il Comune di Fiano Romano, in esecuzione dei provvedimenti di cui sopra ed in considerazione delle criticità connesse all'emergenza epidemiologica da “Covid-19”, con il fine precipuo di individuare gli operatori economici preposti alla vendita di generi di prima necessità (negozi di generi alimentari, supermercati e farmacie) disponibili all'accettazione di “buoni spesa” emessi dall'Ente allo scopo di supportare le famiglie in difficoltà, definisce tra le parti la stipulazione della presente convenzione.

Per le ragioni sopra esposte, si conviene e si stipula quanto segue:

- Il Comune di Fiano Romano, con sede in Piazza Matteotti n. 2 – Fiano Romano – P.I. 00997991005, rappresentato dal Dirigente del Settore Amministrativo-Finanziario Dott. Francesco Fraticelli;

- Attività Commerciale/Ditta _____, con sede _____

_____ , _____
in qualità di legale rappresentante della stessa;

ART. 1 - OGGETTO DELLA CONVENZIONE

La convenzione ha per oggetto la fornitura in favore di cittadini in difficoltà economica connesse all'emergenza epidemiologica da “Covid-19”, in possesso di buoni spesa assegnati dal Comune per acquisto di generi di prima necessità, quali: generi alimentari, prodotti pediatrici, detersivi, prodotti igiene personale e degli ambienti o farmaci.

ART. 2 – BUONI SPESA

I Buoni Spesa sono costituiti di un carnet di n. ___ buoni di euro ___ ciascuno (IVA inclusa) assegnati ed intestati al soggetto beneficiario e potranno essere consumati presso diversi esercizi commerciali **esclusivamente** dall'intestatario o da altro soggetto da questi delegato.

Il Buono erogato non potrà in nessun caso:

- a) essere convertito in denaro o dar diritto a ricevere somme di denaro;
- b) essere ceduto o commercializzato;

c) dare diritto a ricevere beni e/o prestazioni diverse da quelli previsti in convenzione.

ART. 3 – OBBLIGHI PER GLI ESERCIZI COMMERCIALI CONVENZIONATI

Gli esercizi convenzionati si obbligano a:

1. garantire la fornitura dei beni agli utenti beneficiari con ritiro del Buono Spesa previa verifica e registrazione dell'intestazione e numerazione del buono stesso (da utilizzare per la rendicontazione);
2. garantire la genuinità e la freschezza degli alimenti;
3. garantire il prezzo minimo dei beni acquistati o eventualmente applicare uno sconto del 10%;
4. attuare e privilegiare, nei limiti delle proprie facoltà operative o mediante il supporto di associazioni disponibili sul territorio, la consegna a domicilio presso gli utenti beneficiari nel rispetto delle misure preventive atte a contenere la trasmissione o il contagio del virus.

ART. 4 – MODALITA' DI FATTURAZIONE E PAGAMENTO

Il Comune corrisponderà il valore dei Buono Spesa (Iva inclusa) ritirati dall'esercente con cadenza mensile. L'esercizio convenzionato riepilogherà al Comune con apposita fattura il totale dei buoni ritirati e il loro valore complessivo con indicazione dei beni acquistati.

La fattura dovrà essere emessa fuori campo IVA (ex art. 2 DPR 633/72). Gli obblighi relativi a tale imposta saranno assolti dal esercizio con l'emissione del relativo scontrino di vendita. Il prelevamento della merce dal punto vendita dovrà essere necessariamente accompagnato dallo scontrino fiscale.

I pagamenti verranno effettuati entro 30 (trenta) giorni dalla data di arrivo della fattura.

ART. 5 – DURATA DELLA CONVENZIONE

La presente convenzione avrà durata fino al termine del periodo di emergenza epidemiologica COVID-19 a far tempo dalla data di sottoscrizione della presente.

Il Comune ha facoltà nel corso della durata della convenzione di stipulare convenzioni con ulteriori esercizi commerciali, senza che ciò comporti obblighi di sorta verso i soggetti che già aderiscono alla convenzione.

ART. 6 – UTILIZZAZIONE DEL SERVIZIO

I beneficiari dovranno usufruire dei Buoni Spesa conformemente alle modalità riportate nel presente atto e compatibilmente con gli orari di apertura al pubblico dell'esercizio commerciale; a tale scopo, il Comune provvederà ad informare i beneficiari sulle modalità d'uso dei buoni.

ART. 7 – SPESE CONTRATTUALI

Il presente atto sarà registrato solo in caso d'uso; tutte le spese inerenti la stipula della presente convenzione sono a carico del Comune.

Fiano Romano, ____ marzo 2020

Il Dirigente del Settore Amministrativo Finanziario – Dott. Francesco Fraticelli

Il legale rappresentante esercizio Commerciale
